



• a cura di Anna Morelli

Non vogliamo sembrare presuntuosi, ma già dal primo numero "Salvagente" è riuscita a scomodare l'Enel "in persona" che, come potete leggere qui sotto ci ha scritto una cortese lettera di conferma. Ma anche voi, fin dalle prime ore di sabato ci avete telefonato numerosi: dunque ci siamo e facciamo notizia, ma soprattutto ci siete, pronti a raccogliere la "cambella di salvataggio". E siamo appunto ai primi vagiti. Vedrete cosa riusciremo a fare insieme, se prenderete "confidenza" e continuerete a scrivere, telefonare o faxare, come fareste con un amico. Vi è piaciuto il giornale? Avete da fare critiche, rievole, annotazioni? Fatecelo sempre sapere. Ma, naturalmente, accettiamo volentieri anche complimenti e auguri. Salviamoci gente!

L'Enel: così la tariffa bioraria

Caro Salvagente,
nel numero 1 del supplemento dell'Unità il Salvagente si riportano affermazioni riguardanti l'Enel che non corrispondono alla realtà dei fatti e limitano per risultare del tutto fuorviante per il lettore. Va innanzitutto precisato che in Italia la struttura delle tariffe è determinata dalle autorità di governo attraverso provvedimenti del Cip (Comitato interministeriale dei prezzi). Ciò premesso al fine di incentivare il trasferimento dei consumi domestici dalle ore diurne alle ore notturne per utilizzare così gli impianti di produzione in modo più uniforme riducendo le punte di richiesta di energia elettrica il provvedimento Cip n. 45 del 19 dicembre 1990 prevede che, a partire dal 1° luglio 1991 gli utenti domestiche con almeno 6 kw di potenza impegnata possono optare per l'applicazione della tariffa bioraria. Tale tariffa comporta prezzi di vendita basati sui costi di produzione dell'Enel che sono per tanto rispetto ai prezzi della tariffa normale maggiori nelle ore diurne e minori nelle ore notturne e nei giorni festivi e risulta pertanto più conveniente per l'utente solo quando i consumi "notturni" risultino di una certa consistenza. Tale provvedimento ha rappresentato un primo passo per la graduale estensione di tale tariffa alle altre utenze domestiche con potenze impegnate inferiori tale gradualità essendo dettata dalla necessità di consentire all'industria nazionale di poter mettere a disposizione i contatori speciali richiesti dalla tariffa bioraria. È però da rilevare che le utenze caratterizzate da potenze inferiori, come è il caso dei 3 kw (oltre 17 milioni) godono nell'attuale struttura tariffaria di una particolare agevolazione (fascia sociale), cosicché, andrò valutata, caso per caso, l'effettiva convenienza del passaggio alla tariffa bioraria che comporterebbe la perdita della suddetta agevolazione. In pratica, la tariffa bioraria potrà essere consigliata solo quando l'utenza risulta caratterizzata da consumi di una certa entità e quando gli stessi si verificano prevalentemente nelle ore

notturne. Ringraziando per l'opportunità offerta dal giornale per un più precisa informazione, rinnoviamo la nostra disponibilità su tutti gli argomenti riguardanti le attività del nostro ente.

Roberto Caravaggi
direttore delle Relazioni pubbliche
e comunicazioni dell'Enel

Gentile dottor Roberto Caravaggi,
quanto lei ci scrive conferma in sostanza il contenuto dell'articolo riguardante l'iniziativa dell'Enel sulla tariffa bioraria ("Il Salvagente del 9 maggio scorso) e prendiamo atto delle sue osservazioni con piacere. Le tariffe, e vero, le stabilisce il governo ma questo lo abbiamo scritto anche noi. Considerata l'importanza del problema del risparmio di energia nel nostro paese, ci chiediamo, tuttavia, perché l'azienda che lei rappresenta abbia puntato così tanto sulla tariffa bioraria che lei stesso riconosce essere non determinante nelle iniziative di risparmio energetico. Ad essa è stata dedicata infatti una parte significativa dell'ultima campagna pubblicitaria dell'Enel sul "consumo intelligente". Fumo negli occhi o desiderio di immaginare a tutti i costi? Se lei, noi abbiamo solo messo in luce un'evidente incongruenza.

Stefania Scatoni

Pensione da autonomo o da dipendente?

Spettabile Salvagente,
ho raggiunto il diritto alla pensione sia come lavoratore autonomo che come lavoratore dipendente. Mi è stato detto che il primo trattamento potrebbe essere più conveniente.

Posso scegliere io quale dei due trattamenti debba essermi liquidato dall'Inps?

Colucci Emilio



Gentile lettore,
con l'emanazione della legge 2 agosto 1990 numero 233 che ha introdotto la riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, non di rado si concretizza una maggiore convenienza a chiedere la liquidazione della pensione nella gestione autonoma di appartenenza piuttosto che nell'assicurazione generale obbligatoria, avendo in entrambe il requisito al trattamento autonomo.

In proposito è stato precisato dall'Inps che lo spirito della legge numero 233 del 1990 è proprio quello di garantire agli assicurati il trattamento più favorevole e quindi di liquidare la pensione della gestione speciale, se questa garantisce un trattamento migliore. Onde evitare successive contestazioni, l'Inps richiede, ove siano perfezionati dall'assicurato i requisiti a pensione sia nell'Agto che nella gestione autonoma, che l'interessato presenti un'esplicita richiesta che assumi di fatto il carattere di una vera e propria assunzione di responsabilità. Attenzione, quindi! Prima di decidere e sempre meglio calcolare quanto maturato con la massima precisione. Se non si è in grado di farlo da soli, è consigliabile rivolgersi al Patronato di propria fiducia che per legge è tenuto a tutelare gratuitamente i propri assistiti.

Luigi Di Robertis

Ho ripreso gli studi l'Inps mi aiuterà?

Spettabile Salvagente,
ho deciso di riprendere gli studi dopo un breve e sfortunata esperienza di lavoro. Per anni ho riscosso un' pensione di superstiti che mi è stata tolta quando ho smesso di andare a scuola. Ho ancora diritto a qualcosa di parte dell'Inps ora che non ho più redditi?

Gentile lettore,

L'avere interrotto gli studi non comporta la perdita definitiva del diritto alla pensione di reversibilità ma soltanto la sua sospensione. Se l'interessato riprende gli studi e si realizza tutte le altre condizioni di legge previste per il diritto e legate al reddito, il pagamento della pensione dovrà essere ripristinato con una semplice domanda dello studente. La pensione decorrerà dal mese successivo a quello nel quale si sono raggiunti i requisiti per il diritto alla stessa.

Si mantiene un figlio anche dopo i 18 anni

Caro Salvagente,
un ex coniuge è tenuto a corrispondere gli assegni familiari per un figlio studente che abbia raggiunto il diciottesimo anno di età? Nel caso in cui l'obbligo esistesse, prescindere dall'età del figlio qual è la strada meno onerosa per richiamare il coniuge inadempiante al rispetto dell'obbligo?

Lettera firmata

Gentile lettore,
secondo l'articolo 30 della Costituzione e l'articolo 147 del codice civile, i genitori debbono istruire, educare e mantenere i propri figli. Tale obbligo non viene automaticamente meno con il raggiungimento da parte dei figli della maggiore età, ma può dirsi integralmente adempito soltanto quando essi, in relazione alle proprie abitudini, aspirazioni e inclinazioni naturali, hanno ricevuto la possibile istruzione ed educazione e sono stati mantenuti secondo le possibilità socio-economiche della famiglia. Il figlio, in definitiva, deve essere posto nelle condizioni di ottenere o tentare; di ottenere un adeguato inserimento sociale mediante un lavoro adatto alle sue possibilità. Per intervenire nel caso di inadempimento prospettato dalla lettrice si dovrebbe esaminare la sentenza di divorzio. Se in essa vi fosse inserito l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per il figlio, si potrebbe procedere esecutivamente nei confronti dell'ex coniuge per ottenere il rispetto degli obblighi previsti.

Vorrei adottare la bimba di mia moglie

Caro Salvagente,
vorrei porre una domanda relativa all'adozione dei bambini che mi interessa particolarmente. Ho contratto matrimonio con una donna già precedentemente sposata e poi divorziata che ha avuto una figlia il primo marito. La bambina vive con noi ed ha ora di qualche mese una sorellina nata il nostro matrimonio. Vorrei che le due bambine si sentissero tutti gli effetti sullo stesso piano come vere sorelle. Perciò mi sono chiesto se per caso potessi adottare la prima figlia di mia moglie dandogli anche il mio nome. È possibile? In caso affermativo è necessario anche il consenso del primo marito di mia moglie, cioè del padre della bambina?

Lettera firmata
Roma

Gentile lettore,
la risposta è affermativa. La legge stabilisce che per questo tipo di adozione, chiamata proprio "adozione in casi speciali", il minore mantiene tutti i rapporti con il proprio genitore e con i parenti di lui ed acquista un nuovo rapporto con il nuovo coniuge dell'altro genitore, ma non con i suoi parenti. Il bambino può adottare, se vuole, anche il nuovo nome. Affinché questo tipo di adozione sia possibile è richiesto il consenso dei genitori e quindi, in questo caso, anche del padre della bambina. Nel caso in cui il consenso venga negato senza valido motivo il magistrato può disporre l'adozione anche senza di esso.

E VOI CHE FARESTE?



Bustarelle, tangenti, depositi di miliardi in banca. Signora mia, dove andremo a finire? E cosa possiamo fare noi, cittadini normali, per proteggere i soldi che versiamo allo Stato da razzie, saccheggi, rapine? Tangentopoli non è

solo la città di Milano e il sistema dei favori, delle clientele è diffuso da Nord a Sud. Noi in questo numero a pagina 3 ricordiamo che esistono due leggi dello Stato che aiutano la trasparenza degli atti pubblici. Sarebbe già

qualcosa se imparassimo a usarle. Ma voi, vi siete mai imbattuti nella richiesta di una tangente o di una bustarella? E come vi siete comportati? Cosa suggerite agli amici di Salvagente? Scriveteci e noi vi pubblicheremo.

GERENZE

Nuova serie, anno 1 numero 2 Direttore: Rocco Di Blasi Redattrice capo: Anna Morelli In redazione: Luana Benini, Daniela Camboni, Francesca Colli, Fabio Ferrar, Altero Frangiero, Maria Luisa Grossi, Riccardo Mancini, Antonella Marrone, Vanni Masala, Stefania Scatoni Test di qualità: a cura di Riccardo Quintili Collaboratori in redazione: Ennio Elena e Massimo Ghiara In segreteria di redazione: Rita Ambrosini, Roberta Mancini Collaborazione tecnica: Sauro Rossini Il progetto grafico: Ex Novo Bologna A. D. Fabio Bolognini Documentazione e banca dati: Sergio Duretti Hanno collaborato a questo numero: (in ordine di apparizione) Roberto Roversi, Sandro Ruotolo, Franco Grillini, Simonetta Lombardo, Mirella Acconciamesa, Maurizio Gubbjotti, Renata Ingrao, Patrizio Roversi, Marina D'Amato, Martino Ragusa, Giuliana Zoppis I disegni di pagina 14 e 5 sono di Marcella Brancaforte Vietata la riproduzione totale o parziale degli articoli, dei testi e delle relative tabelle senza una preventiva autorizzazione del Salvagente Questo numero è stato chiuso in redazione il 12 maggio 1992 Fotolito: Scanner Italia via Tiburtina 643 Roma Stampa: A Mondadori Editore Spa Stabilimento di Pomezia via Costarica 11, 00040 Pomezia (Roma) Editrice: L'Unità s.p.a. Presidente Emanuele Macaluso Direttore Walter Veltroni, vicedirettore vicario Piero Sansonetti, vicedirettoni Giancarlo Basseti e Giuseppe Caldarola, direttore responsabile Giuseppe F. Mennella Iscrizione al numero 243 del Tribunale di Roma, iscrizione come giornale murale nel registro del Tribunale n° 4555 Realizzazione per conto de L'Unità, a cura di Salvagente S.r.l. Amministratore unico: Guido Alborghetti, Consulente per il progetto e per l'organizzazione: Francesco Varanini

IL CORRIERE

Direzione e redazione
piazzale Flaminio 9
00196 Roma
Tel. 06/321 19 91-321 04 81
Fax 06/321 47 97

CHIAMATA GRATUITA
NUMEROVERDE
1678-67165